

TRIBUNALE DI FERMO

Procedimento unitario 2/2022

Ricorso per ristrutturazione debiti n. 2-1/2022

Ricorrente OLIVIERI GIAMMAURO, nato il 25/10/1959 in Sant'Elpidio a mare

**Udienza fissata per l'omologa 22/12/2022 ore 11.30 dinanzi al Giudice dott. Sara Marzioletti,
stanza n. 21 al piano primo**

Ricorso e provvedimento di fissazione udienza

FABRIZIO CHIOINI
avvocato
Via Tunisia, 3 – int. 10
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
tel. fax 0734 900562 – 0734 999083

TRIBUNALE CIVILE DI FERMO
RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI
SENSI DELLA LEGGE N. 3/2012

* * *

Il signor **OLIVIERI GIAMMAURO**, nato il 25 ottobre 1959 in Sant'Elpidio a Mare e residente in Porto Sant'Elpidio alla Via Calabria numero 22 (C.F.: LVR GMR 59R25 I324P), il quale è rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Chioini del foro di Fermo (C.F.: CHN FRZ 59D28 G921T) ed è elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso il suo studio sito sempre in Porto Sant'Elpidio ma alla Via Tunisia numero 3 interno 10 giusta procura redatta in calce a questo ricorso ed è coadiuvato dal dottor Giovanni Bernabei, nato il 9 settembre 1981 in Montegiorgio, con studio in Sant'Elpidio a Mare alla Via Eugenio Montale numero 161,

A tal proposito, il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Legge presso:

l'indirizzo di posta certificata "fabrizio.chioini@ordineavvocatifermopec.it"

il numero di Telefax 0734-900562,

* * *

p r e m e t t e

- che il ricorrente:

- - non è soggetto alle procedure vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1972 n. 267 avendo cessato definitivamente l'attività per poi essere cancellato dal registro delle imprese in data 14/02/2014 (la visura camerale è allegata *sub* 1);



FABRIZIO CHIOINI
avvocato
Via Tunisia, 3 – int. 10
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
tel. fax 0734 900562 – 0734 999083

- - non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad una delle procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge 3/2012;

- - non ha subito provvedimenti di annullamento ovvero di risoluzione dell'accordo, o di revoca ovvero di cessazione degli effetti della omologa del piano del consumatore;

- - non ha in essere debiti impignorabili ex articolo 545 Cod. Proc. Civ.;

- - ha fornito tutta la documentazione utile alla compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;

- - non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;

- - non risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

- che, pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'articolo 7 legge 27 ottobre 2012 n. 3 e successive modifiche,

es pone

- che l'Organismo di sovraindebitamento della Camera di Commercio delle Marche in data 22.10.2021 ha nominato il dottor Marco Berdini, nato il 22 settembre 1970 in Porto San Giorgio, con studio in Porto Sant'Elpidio alla Via Tunisia numero 3, quale gestore della crisi da sovraindebitamento nella procedura contraddistinta col numero 25/2021 ed egli ha accettato la carica in data 25.10.2021 essendo in possesso dei requisiti previsti dalla Legge (tali documenti sono allegati *sub* 2);

- che sono stati predisposti, unitamente al Gestore della Crisi, la relazione particolareggiata di cui all'articolo 9 della legge 27 ottobre 2012 n. 3, con la proposta di accordo (allegata *sub* 3 con i relativi allegati);

- che pur rinviando alla relazione che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, si fa presente che i debiti del ricorrente ammontano alla



FABRIZIO CHIOINI
avvocato
 Via Tunisia, 3 – int. 10
 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
 tel. fax 0734 900562 – 0734 999083

complessiva somma di Euro **1.433.831,75**, mentre i suoi beni sono costituiti, in sostanza, dalla piena proprietà di due appartamenti più garage siti in territorio di Porto Sant'Elpidio a lui pervenuti per successione e cioè:

Comune	Fogli o	Particell a	Sub	Cat.	Class e	Cons.	Rendita
Porto Sant'Elpidio	8	275	4	A/2	2	6,5	402,84
	8	275	6	A/2	2	5,5	340,86
	8	275	7	C/6	3	17 mq	56,19

- che i suddetti immobili sulla base di una perizia di stima di parte allegata redatta dal Geom Domenico Romagnoli in data 27/07/2021 hanno un valore di mercato di Euro **265.000,00**, risultano gravati dalle iscrizioni ipotecarie nonché dalle trascrizioni di pignoramento di cui all'allegata visura e su di essi è pendente presso il Tribunale di Fermo la procedura esecutiva immobiliare n. 180/2014 nell'ambito della quale è stato nominato CTU il Geom Daniele Cinti che, come da perizia sempre allegata, ha valutato i suddetti immobili complessivamente Euro **298.000,00**:

- che inoltre, il ricorrente è titolare del C/C 103868 acceso presso la BCC Banca del Piceno n.103868, il quale usualmente presenta saldi minimi, poiché in esso vengono confluente le sue retribuzioni da lavoro dipendente utilizzate per fronteggiate le spese familiari;

- che a fronte di tale scenario economico, il debitore e l'esperto hanno predisposto l'allegata proposta di accordo avente i contenuti ed i requisiti richiesti dalla Legge 27 ottobre 2012 n. 3, così sintetizzata:

PROPOSTA



FABRIZIO CHIOINI
avvocato
Via Tunisia, 3 – int. 10
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
tel. fax 0734 900562 – 0734 999083

In riferimento ai creditori garantiti da ipoteca sui beni immobili di proprietà del debitore sono state individuate cinque classi in considerazione del grado dell'ipoteca rapportato al valore complessivo dell'immobile:

- Il creditore garantito da ipoteca di primo grado (per Euro 375.000 di fronte ad un valore dell'immobile inferiore ai 300.000) avrà il pagamento integrale del 60% del proprio credito;
- Il creditore garantito da ipoteca di secondo grado avrà il pagamento integrale del 20% del proprio credito;
- I creditori garantiti da ipoteca di terzo e quarto grado avranno il pagamento integrale del 15% del proprio credito;
- Il creditore garantito da ipoteca di quinto grado avrà il pagamento integrale del 13% del proprio credito;
- Il creditore garantito da ipoteca di sesto grado avrà il pagamento integrale del 12% del proprio credito.

Per i creditori ipotecari l'importo del credito non corrisposto integralmente è stata degradato al chirografo con percentuale di soddisfacimento pari al 2% come sotto indicato.

Per i creditori non garantiti da ipoteca sono state individuate due classi rappresentate:

- dai crediti muniti di privilegio generale con percentuale di soddisfacimento pari al 5%;
- da tutti gli altri crediti chirografari e/o ipotecari con riferimento alla parte insoddisfatta integralmente degradata al chirografo con percentuale di



FABRIZIO CHIOINI
avvocato
Via Tunisia, 3 – int. 10
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
tel. fax 0734 900562 – 0734 999083

soddisfacimento pari al 2%.

Nello specifico il piano prevede:

- il pagamento integrale dei costi della procedura, in prededuzione, a favore dell'OCC per l'importo di Euro 14.950,65 (come da allegato preventivo) oltre alla stima delle spese di omologazione pari ad Euro 1.000,00;

- il pagamento integrale di Euro 17.391,60 rappresentate dalle spese in prededuzione sostenute dalla Carifermo Spa oggi Buonconsiglio 4 S.r.l. nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 180/2014 pendente presso il Tribunale di Fermo;

- il pagamento integrale di Euro 96.487,57 pari al 60% del credito di Euro 160.812,62 vantato dalla Carifermo Spa oggi Buonconsiglio 4 S.r.l. e garantito da Ipoteca volotaria su tutti i beni immobili di proprietà del debitore iscritta in data 04/08/2010 – Reg Part 1533 Reg Gen 6315 con conseguente degradazione al chirografo della restante quota pari al 40% ossia ad Euro 64.325,05 con percentuale di soddisfacimento pari al 2%;

- il pagamento integrale di Euro 32.913,27 pari al 20% del credito di Euro 164.566,35 vantato dalla Carifermo Spa oggi Buonconsiglio 4 S.r.l. e garantito da Ipoteca giudiziale su tutti i beni immobili di proprietà del debitore iscritta in data 28/08/2013 – Reg Part 585 Reg Gen 3872 con conseguente degradazione al chirografo della restante quota pari all'80% ossia ad Euro 131.653,08 con percentuale di soddisfacimento pari al 2%;

- il pagamento integrale di Euro 624,86 pari al 15% del credito di Euro 4.165,72 vantato da Italsform srl e garantito da Ipoteca giudiziale su tutti i



FABRIZIO CHIOINI
avvocato
Via Tunisia, 3 – int. 10
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
tel. fax 0734 900562 – 0734 999083

beni immobili di proprietà del debitore iscritta in data 30/01/2014 – Reg Part 63 Reg Gen 644 con conseguente degradazione al chirografo della restante quota pari all'85% ossia ad Euro 3.540,86 con percentuale di soddisfacimento pari al 2%;

- il pagamento integrale di Euro 767,87 pari al 15% del credito di Euro 5.119,14 vantato da Laser Team srl e garantito da Ipoteca giudiziale su tutti i beni immobili di proprietà del debitore iscritta in data 30/01/2014 – Reg Part 64 Reg Gen 645, con conseguente degradazione al chirografo della restante quota pari all'85% ossia ad Euro 4.351,27 con percentuale di soddisfacimento pari al 2%;

- il pagamento integrale di Euro 17.277,75 pari al 13% del credito di Euro 132.905,79 vantato dalla Banca Popolare di Ancona spa (oggi Hoist Italia srl) e garantito da Ipoteca giudiziale su tutti i beni immobili di proprietà del debitore iscritta in data 17/04/2014 – Reg Part 371 Reg Gen 2944 con conseguente degradazione al chirografo della restante quota pari all'87% ossia ad Euro 115.628,04 con percentuale di soddisfacimento pari al 2%;

- il pagamento integrale di Euro 20.132,04 pari al 12% del credito di Euro 167.766,96 vantato dalla Banca Nazionale del Lavoro spa oggi Giove Spv srl che ha conferito mandato a Banca Finanziaria Internazionale spa che a sua volta ha sudelegato Hoist Italia srl e garantito da Ipoteca giudiziale su tutti i beni immobili di proprietà del debitore iscritta in data 19/05/2014 – Reg Part 456 Reg Gen 3522 con conseguente degradazione al chirografo della restante quota pari all'88% ossia ad Euro 147.634,92 con percentuale di



FABRIZIO CHIOINI
avvocato
Via Tunisia, 3 – int. 10
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
tel. fax 0734 900562 – 0734 999083

soddisfacimento pari al 2%;

- il pagamento del 5% dei crediti con privilegio generale vantati dalla Agenzia delle Entrate ammontante ad Euro 45.802,06;

- il pagamento del 5% dei crediti con privilegio generale vantati da Inps ammontante ad Euro 25.253,02;

- il pagamento del 5% dei debiti con privilegio generale vantati da Mediocredito Centrale ammontante ad Euro 62.939,40;

- il pagamento del 2% dei restanti crediti chirografari e/o ipotecari con riferimento alla parte insoddisfatta integralmente degradata al chirografo.

Quanto alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, il piano prevede il pagamento di tutti i debiti, nelle percentuali di cui sopra e delle spese di procedura a mezzo assegno circolare o bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni dalla stipula dell'atto di compravendita dell'immobile come sopra indicato. Il suddetto atto verrà stipulato entro 60 giorni della definitività dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito. In sostanza il soddisfacimento dei creditori avverrà in unica soluzione al massimo entro 90 giorni dall'omologazione

GARANZIE

A garanzia della proposta di accordo il richiedente ha fornito l'offerta irrevocabile di acquisto condizionata di tutti gli immobili di proprietà dello stesso, oggi oggetto di procedura di esecuzione immobiliare, al prezzo di Euro 214.000 avanzata dal figlio Olivieri Marco avente autonomo nucleo familiare.

Alla proposta sono allegate inoltre, a dimostrazione dell'attendibilità e



FABRIZIO CHIOINI

avvocato

Via Tunisia, 3 – int. 10
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
tel. fax 0734 900562 – 0734 999083

sostenibilità economica della stessa, dichiarazione dei redditi del figlio del ricorrente, Olivieri Marco degli ultimi tre esercizi dalle quali emergono redditi di lavoro dipendente di ammontare significativo derivanti dal rapporto in corso con club calcistici, essendo egli un calciatore professionista il cui cartellino è di proprietà della Juventus Football Club Spa ed attualmente milita, in prestito, presso una squadra di serie B,

e v i d e n z i a

- che l'esperto ha rilasciato attestazione sulla fattibilità del piano e sulla convenienza economica della proposta del debitore rispetto all'ipotesi liquidatoria laddove, con riferimento alla vendita dell'immobile pignorato, sarebbe soddisfatto parzialmente unicamente il creditore munito di ipoteca di primo grado per un importo presumibilmente assai inferiore rispetto al credito vantato, al netto delle spese di procedura, mentre tutti gli altri creditori, benchè ipotecari ma di grado poziore rispetto al primo, non verrebbero in alcun modo soddisfatti;

- che, invece, nella proposta di accordo allegata tutte le classi di creditori, anche chirografari, sarebbero soddisfatti seppur in parte;

- che ad ulteriore dimostrazione della convenienza della proposta del debitore rispetto all'ipotesi liquidatoria, depono il fatto che tutte le spese della presente procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento sarebbero integralmente sostenute dal soggetto terzo individuato dal debitore senza gravare sull'importo ricavato dalla cessione degli immobili.

* * *



FABRIZIO CHIOINI

avvocato

Via Tunisia, 3 – int. 10
63821 Porto Sant'Elpidio (FM)
tel. fax 0734 900562 – 0734 999083

Tanto esposto, il signor **OLIVIERI GIAMMAURO**, tramite il sottoscritto difensore,

c h i e d e

che l'adito **TRIBUNALE DI FERMO**, ritenuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della Legge n 3/2012, voglia fissare l'udienza *ex* articolo 10. 2 della Legge del 27 gennaio 2012 n. 3, disponendo la comunicazione, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, ai creditori con idonea forma di pubblicità, la trascrizione a cura dell'Organismo di composizione della crisi, del decreto e ordine del Giudice, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio. Il tutto sempre sempre nel rispetto dell'articolo 10. 2 della Legge del 27 gennaio 2012 n. 3.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che trattandosi di procedimento in camera di consiglio il contributo unificato dovuto è pari a Euro 98,00.

Si offre in esibizione mediante deposito in Cancelleria:

- 1) - visura camerale del ricorrente;
- 2) - nomina gestore della crisi ed accettazione;
- 3) - relazione particolareggiata del gestore con gli allegati.

Porto Sant'Elpidio – Fermo, 6 giugno 2022.

Avv. Fabrizio Chiolini





TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA EX ART 12 bis L. 3/2012

Il Giudice designato dott. Sara Marzialetti,
nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento,
mediante accordo con i creditori, promosso da:
OLIVIERI GIAMMAURO, nato a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 25/10/1959
e residente a Porto Sant'Elpidio (FM), Via Calabria, 22, C.F.
LVRGMR59R25I324P, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Chioni
del Foro di Fermo (C.F.: CHN FRZ 59D28 G921T), elettivamente
domiciliato presso il suo studio sito in Porto Sant'Elpidio, via Tunisia, n. 3,
giusta procura speciale rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta
copia informatica per immagine inscritta nella busta telematica contenente il
ricorso: il difensore chiede che le comunicazioni inerenti il presente
procedimento siano effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata
fabrizio.chioni@ordineavvocatifermopec.it oppure al seguente numero di
fax 0734 900562;
ha emesso il seguente

DECRETO

- Visto il ricorso contenente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ex artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012 del debitore, accordo che, qualora raggiunto, è soggetto a provvedimento di omologazione di cui all'art. 12 della L. 3/2012;
- ritenuto che la proposta appare soddisfare i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012, salva migliore valutazione all'esito della instaurazione del contraddittorio;
- ritenuto, in particolare, che dagli atti non emerge il compimento di atti in frode ai creditori da parte del ricorrente, il quale ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso alla composizione della crisi da sovraindebitamento, non risultando lo stesso istante soggetta a procedure



concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012, per essere l'attività d'impresa già svolta cessata da oltre un anno;

- rilevato che i debiti del proponente, alla data della presente, ammontano a complessivi euro 1.433.831,75 e che gli stessi risultano essere stati contratti in via principale a causa dell'attività d'impresa, esercitata prima come socio illimitatamente responsabile della società C.O.R. di Olivieri Giammauro & C. s.n.c. e successivamente quale titolare della ditta individuale C.O.R. di Olivieri Giammauro, attività esercitata dagli anni 1990 al 2013;
- rilevato, altresì, la presenza in questa procedura di finanza esterna, mediante corresponsione della somma di € 214.000,00 da parte del sig. Marco Olivieri, figlio dello stesso debitore, quale corrispettivo dell'acquisto dei beni immobili in proprietà del ricorrente, siti in Comune di Porto Sant'Elpidio e meglio sotto descritti, attualmente oggetto di procedura di esecuzione immobiliare n. R.G. 180/2014 Es. Imm., come da "Proposta irrevocabile d'acquisto" degli stessi beni versata in atti (cfr. all. 94 al ricorso);
- vista l'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. RG 180/2014 R.G.E (cui è stata riunita l'esecuzione immobiliare n. 13/2015 R.G.E. Imm) depositata in data 22.06.2022, procedura pendente dinanzi al Tribunale di Fermo, con vendita senza incanto fissata in data 28/10/2022 ai sensi degli artt. 569, 576 e 591 bis c.p.c., nella quale è debitore esecutato l'odierno ricorrente sig. Oliveri Giammauro, in forza di atto di precetto per euro 154.976,22 notificato in data 05.08.2014 in forza di decreto ingiuntivo n. 184/13 del 23.05.2013 del Tribunale di Fermo-sez. distaccata di Sant'Elpidio a Mare su istanza della Cassa di Risparmio di Fermo s.p.a.;
- rilevato che i beni immobili sottoposti alla procedura sopra citata sono siti nel comune di Porto Sant'Elpidio (FM), ed identificati come di seguito indicato: a) foglio 8 particella 275 sub.4 cat. A/2 – abitazione al piano terra e soffitta al piano secondo b) foglio 8 particella 275 sub 6 cat. A/2- abitazione al piano terra e cantina al piano interrato) foglio 8 particella 275 sub.7 cat. C/6- autorimessa piano terra; beni tutti descritti in maniera analitica nella perizia depositata dal CTU nella procedura esecutiva n.180/2014 R.G.E. Imm. presso il Tribunale di Fermo (all. 93 al ricorso);



- ritenuto che, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di detto procedimento di esecuzione forzata, che riguarda, peraltro anche l'immobile adibito ad abitazione familiare del proponente, come si rileva dalla lettura della CTU del procedimento esecutiva (e non invece dall'istanza di sospensione della procedura esecutiva, difettando nella stessa qualsiasi allegazione al riguardo), possa in concreto pregiudicare la fattibilità del piano, che prevede, tra l'altro, il suddetto apporto di finanza esterna da parte di terzi per € 214.000,00, e che pertanto ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, l. n. 3/2012 vada disposta la sospensione del procedimento di esecuzione immobiliare n. RG 180/2014 Es. Imm. pendente innanzi al Tribunale di Fermo, sino alla definitività dell'eventuale decreto di omologazione del piano;

P.Q.M.

Visto l'art. 12 bis l. 27.1.2012 n. 3 e succ. mod.;

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del 22/12/2022 ore 11.30, disponendo che il professionista nominato in sostituzione dell'organismo di composizione della crisi, dott. Marco Berdini, provveda alla comunicazione della proposta e del presente decreto a tutti i creditori almeno 30 giorni prima della stessa udienza;

SOSPENDE

sino alla definitività dell'eventuale decreto di omologazione del piano, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 2, legge n. 3/2012, il procedimento di esecuzione immobiliare n. R.G. 180/2014 Es. Imm. pendente innanzi al Tribunale di Fermo; dispone altresì che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Fermo in versione integrale (emendato ogni riferimento ad eventuali dati ultra sensibili, es. generalità di terzi) a cura della cancelleria nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza.

Si comunichi al ricorrente ed al professionista.

Fermo, 17/10/2022

Il Giudice designato
Dott.ssa Sara Marzialetti

